



COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 75 del 25-05-2009

Oggetto: "a**APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMNETO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**"

L'anno **duemilanove**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio** in San Cataldo e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito in seduta **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione, per deliberare sul punto iscritto all'ordine del giorno e specificato in oggetto. All'inizio della trattazione dell'argomento sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

ON. PAGANO ALESSANDRO SARO ALFONSO	A	FRATTALLONE MARCELLO	A
ING.GIAMPIERO MODAFFARI	A	NARO PIO GIUSEPPE	P
VULLO GAETANO	P	LOMBARDO MAURIZIO	P
AMICO CRISTOFORO	A	BONSIGNORE ROMEO	P
GIANNONE FORTUNATO ENRICO	A	MAIRA ANDREA	P
CONIGLIO ANTONIO	P	ARCARESE CATALDO	P
MANGIONE BARTOLO	P	TORREGROSSA FILIPPO	A
ANZALONE GIOVANNI	P	CAPILLO SILVIO	P
CALA' ARCANGELO	P	ILARDO THIERRY	P
FASCIANA RAIMONDO	P	TACI ANGELO	P

Pertanto, su n.20 consiglieri comunali in carica, ne risultano presenti n. **14** e assenti n **6**.

=====



COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

Assume la Presidenza il Signor Gaetano Vullo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni di Segretario La Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco, nella qualità di Segretario Generale del Comune di San Cataldo.

Partecipano alla riunione consiliare, ai sensi dell'art.20, comma 3°, della L.R. 26.08.1992 n. 7 il Sindaco dr. Di Forti Giuseppe nonché gli assessori, Sorce, Messina e Scarlata.

Il Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri e constata che sono presenti in assemblea n. 14 consiglieri dei 20 assegnati e che risultano assenti i seguenti 6 componenti: On. A. Pagano, Modaffari, Torregrossa Amico Frattallone e Giannone

Preso atto del numero dei presenti, il Presidente dichiara valida la seduta.

Il Presidente introduce e legge l'ottavo punto all'ordine del giorno, sotto riportato.

Entra il consigliere Giannone pertanto i presenti in aula sono ora **15**

Scrutatori di seduta sono i consiglieri : Mangione, Giannone e Maira

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il regolamento comunale dell'imposta Comunale sugli Immobili, approvato con la deliberazione consiliare n.172 del 22.12.1998, e s.m.i. esecutive ai sensi di legge, regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lg.vo n.446/97;

CONSIDERATO che negli ultimi anni sono intervenute sulla materia numerose novità legislative, che impongono il necessario adeguamento delle norme regolamentari;

CHE diverse norme del regolamento di che trattasi devono inoltre essere riformulate in quanto il testo originario non è risultato soddisfacente rispetto alla finalità che bisognava raggiungere;

CHE al fine di apportare tutte le occorrenti modifiche, è apparso più confacente e conveniente, per la intelligibilità del regolamento, formulare ex novo il testo del regolamento in questione, procedendo alla contestuale abrogazione totale di quello analogo in atto in vigore;

VISTO lo schema di regolamento all'uopo elaborato dall'ufficio comunale tributi e ritenuto lo stesso soddisfacente in ordine agli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale;

Si propone alla G.M. di adottare le seguenti statuizioni:

- 1)-Sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il regolamento dell'Imposta Comunale sugli immobili del Comune, allegato alla presente proposta, che consta di n. 24 articoli.
- 2)-Proporre al Consiglio comunale di abrogare l'analogo regolamento in atto in vigore approvato con la deliberazione consiliare n. 169 del 22.12.1998 e s.m.i.
- 3)-Sottoporre la presente proposta all'esame della commissione consiliare permanente competente ed al collegio dei revisori dei conti.
- 4) Trasmettere copia della deliberazione consiliare di approvazione di nuovo testo di regolamento in questione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale- Viale dell'Aeronautica n. 122 00144 Roma.
- 5)-Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – comma 2 – della l.r. n.44/91, attesa l'urgenza di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale il regolamento di che trattasi.

Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili
INDICE

CAPO PRIMO: OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

Art.1 – Oggetto del regolamento	3
SOGGETTI DELL'IMPOSTA	3
6)I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti inferiore a euro 12,00.	6
DISIZIONI FINALI	7
Art.24 –Disposizioni finali.....	7
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
- Compensazione	



COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

CAPO SETTIMO Disposizioni Finali .

Art. 24 Disposizioni finali

CAPO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRESUPPOSTO D'IMPOSTA. DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA EDIFICABILE E TERRENO AGRICOLO

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di San Cataldo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446.

Art.2 – Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art.3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti all'art.2 del D.Lgs.n.504 del 1992.

2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, art.2 del D.Lgs.504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art.4 – La comunicazione dell'attribuzione della natura di area edificabile

1. La competenza per l'effettuazione della comunicazione prevista dall'art.31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n.289 è attribuita all'Ufficio Urbanistica del Comune.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Ufficio Urbanistica, entro 60 giorni dell'adozione del Piano Urbanistico Comunale da parte del Consiglio Comunale, provvede a comunicare, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte dei contribuenti, a tutti i proprietari dei terreni interessati l'attribuzione della natura di area edificabile.

CAPO SECONDO

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 5 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 6 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione. La prevalenza è intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.

2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

CAPO TERZO

BASE IMPONIBILE

Art. 7 - Base imponibile



COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs.n.504 del 1992.

Art. 8 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «C/1» (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale «A/10» (uffici e studi privati) ed in categoria catastale «D» (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali «A» (immobili a destinazione ordinaria) e «C» (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti;
- 140 volte, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali «B» (immobili per uso di alloggi collettivi).

Art.9 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n. 1.089 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art.10 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse, ciò anche per ridurre l'insorgenza del contenzioso.

3. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti al comma precedente.

Art.11 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

Anche in deroga a quanto stabilito negli articoli 2 e 3 del presente regolamento, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art.12 - Base imponibile dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

CAPO QUARTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE. NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.
NOZIONE DI PERTINENZA. RIDUZIONI ED ESENZIONI.

Art.13 - Determinazione delle aliquote

1.L'aliquota deve essere deliberata dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale degli Enti locali, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o locati in base a libera contrattazione, o locati secondo le particolari condizioni determinate dagli accordi delle associazioni di categoria su base locale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

3. Il Comune può prevedere un'aliquota agevolata, comunque inferiore al 4 per mille, per le abitazioni dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico. Detta aliquota può essere prevista per una durata massima di tre anni in caso di installazione di impianti termici solari ovvero di cinque anni in caso di installazione di altri impianti.



COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. L'aliquota può essere stabilita dal comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica dalla data di ultimazione della costruzione dell'immobile a quella del contratto di vendita. L'applicazione dell'aliquota ridotta è consentita per le unità immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose. La condizione di non utilizzo si rileva dalla mancanza di consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica, servizi idrici e gas metano). Per beneficiare di tale agevolazione, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.

6. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori;

7. La deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Economia -Dipartimento delle Politiche Fiscali.

Art.14 - Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art.15 - Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il soggetto passivo dell'imposta ha la propria residenza anagrafica.

Art.16 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparati alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari entro il secondo grado di parentela e tale requisito va dimostrato con la sola residenza anagrafica;
Non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali dimora abitualmente uno dei contitolari;
 - f) le abitazioni oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l'esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale.

ART. 17 -Nozione di pertinenza

- 1) Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero entro un raggio di 200 metri dalla stessa.
- 2) Le pertinenze oggetto di assimilazione all'abitazione principale, secondo il presente regolamento sono quelle classificate nelle categorie C/2 e C/6; l'assimilazione di dette pertinenze è consentita per una sola unità immobiliare per ciascuna delle anzidette categorie catastali.



COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

Art.18 – Esenzioni

1. In materia di esenzioni si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.n.504 del 1992, dall'art.7 del D. Lgs.n.504 del 1992, nonché dall'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008.

2. L'esenzione prevista dalla lettera a) dell'art.7 del D.Lgs.n.504 del 1992, concernente gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni diversi dal soggetto attivo d'imposta, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona e dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, si applica anche agli immobili non destinati esclusivamente bensì soltanto prevalentemente ad attività istituzionale.

3. L'esenzione prevista dalla lettera i) dell'art.7 del D.Lgs.n.504 del 1992, concernente gli immobili utilizzati dagli enti ivi previsti, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

CAPO QUINTO

DICHIARAZIONI - VERSAMENTI

ART. 19 Dichiarazioni

1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART.20 - Versamenti

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2) I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta e la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
- 3) L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di San Cataldo, o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.
- 4) Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.
- 5) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.
- 6) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulti inferiore a euro 12,00.
- 7) In caso di gravi calamità naturali, con deliberazione dell'organo competente secondo l'Ordinamento regionale degli Enti Locali, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse.



COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

8) In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs.n.504 del 1992, l'imposta da versare a titolo d'acconto va calcolata con riferimento alle aliquote e alle detrazioni previste per lo stesso anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento.

CAPO SESTO

ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI - COMPENSAZIONI

Art. 21 Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, con tutti le procedure previste dalla normativa, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Con delibera dell'organo competente secondo l'ordinamento regionale degli Enti Locali è designato un Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 22 Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente: mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, oppure mediante Ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 23 - Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Per l'area che per qualsiasi motivo sia divenuta inedificabile compete il rimborso della differenza d'imposta pagata rispetto a quella calcolata con riferimento al reddito dominicale opportunamente rivalutato, maggiorata degli interessi, per il periodo decorrente dall'acquisto dell'area ovvero dalla sua qualificazione come edificabile e fino al momento in cui è divenuta inedificabile e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincoli di inedificabilità perdurino per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito dello stesso tributo, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle Entrate.

CAPO SETTIMO DISIZIONI FINALI

Art.24 -Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.



COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
--

Il Responsabile del servizio interessato F.to CIRRITO ELIO A

Si registrano i seguenti interventi.

Il consigliere Arcarese chiede chiarimenti in merito alla proposta

Il Dr Cirrito fornisce la spiegazione tecnica richiesta.

Esce il consigliere Maira pertanto i consiglieri presenti in aula sono ora **13**
Il presidente sostituisce Maira, scrutatore di seduta, con il consigliere Capillo

Entra il consigliere Giannone pertanto i consiglieri presenti sono ora **14**

Escono i consiglieri Bonsignore e Lombardo pertanto i presenti in aula sono ora **12**

Il Presidente mette a votazione, per alzata di mano la proposta sopra riportata.

Presenti 12

Favorevoli 11

Contrari 0

Astenuti 1 (Arcarese)

La proposta viene approvata a maggioranza



COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

Indi

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e dispositivo;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.



COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

Letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
(F.to: VULLO GAETANO)

Il Consigliere Anziano (F.to: CONIGLIO ANTONIO)	Il Segretario Generale (F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA LANZALACO)
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analogha attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune il giorno festivo 17-06-2009 e vi rimarrà fino al giorno 01-07-2009.

Il Segretario Generale

(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analogha attestazione del messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune il giorno festivo 17-06-2009 e, per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 01-07-2009.

Il Segretario Generale

(F.to: DOTT.SSA RITA ANTONELLA
LANZALACO)

E' copia conforme all'originale
Il Dirigente della II Ripartizione
Dott.ssa Maria La Placa